

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1041. — Approvazione del nuovo regolamento generale della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro (*Gazzetta ufficiale*, 8 luglio 1924, n. 159),

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 sugli infortuni degli operai sul lavoro, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141;

Veduti il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 novembre 1918, n. 1889;

Vedute le leggi 8 luglio 1883 n. 1423, serie 3^a e 28 marzo 1912, n. 304, sull'istituzione della Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro nonchè le modificazioni apportate all'ultima di esse con il decreto Luogotenenziale 1^o maggio 1919, n. 684, e con il decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2470;

Veduto il R. Decreto 15 settembre 1922, n. 1133, che approva il regolamento generale della Cassa;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio superiore della Cassa nazionale, nella seduta straordinaria del 10 marzo 1924, con la quale, in ottemperanza del disposto dell'art. 4 del citato decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2470, si è provveduto a modificare il predetto regolamento generale dell'Istituto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

È approvato il nuovo regolamento generale della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro deliberato dal Consiglio superiore della Cassa medesima, composto di trentasei articoli, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1924.

Atti del Governo, registro 226, foglio 26. — GRANATA.

Nuovo regolamento generale della Cassa nazionale
di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

TITOLO I.

Costituzione, scopo e rappresentanza dell'Istituto.

Art. 1. — La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro è costituita in conformità della legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3^a) e della legge 28 marzo 1912, n. 304, ed annessa Convenzione in data 16 giugno 1911 modificata col decreto Luogotenenziale 1^o maggio 1919, n. 684, e col R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2470.

Essa non può essere soppressa che per legge.

Art. 2. — La Cassa nazionale esercita direttamente o per conto di terzi l'assicurazione e la riassicurazione per gli infortuni sul lavoro, in conformità delle leggi e dei decreti vigenti nel Regno e nelle Colonie, e tutti gli altri compiti ai quali sia autorizzata da altre leggi, decreti e disposizioni ministeriali.

Provvede a cure medico-chirurgiche, fisioterapiche e ortopediche, ed alla rieducazione funzionale e professionale, anche mediante propri istituti, ospedali, ambulatorii e posti di pronto soccorso.

Art. 3. — Le gestioni delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni del lavoro sono tenute distinte da quelle di ogni altro ramo o categoria di assicurazioni.

Art. 4. — La rappresentanza legale dell'istituto spetta al presidente.

Essa può essere anche affidata al direttore generale, con le norme e nei limiti stabiliti dal Consiglio superiore.

Il regolamento degli uffici stabilirà con quali norme e limiti la rappresentanza stessa è delegata ai capi servizi centrali, o ai direttori, capi e reggenti dei compartimenti di assicurazione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO II.

Consiglio superiore.

Art. 5. — Il Consiglio superiore è costituito con R. decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, ed è composto di 18 membri oltre il presidente, dei quali :

- a) due rappresentanti dei datori di lavoro industriali ;
- b) due rappresentanti dei datori di lavoro agricoli ;
- c) due rappresentanti degli assicurati industriali ;
- d) due rappresentanti degli assicurati agricoli ;
- e) sei rappresentanti degli istituti fondatori, da questi designati ;
- f) due scelti dal Ministro predetto, fra persone competenti nella materia delle assicurazioni sociali.
- g) il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale ;
- h) il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Il presidente del Consiglio superiore è nominato con decreto reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e può essere scelto anche fra persone appartenenti al Consiglio. In tal caso, deve essere sostituito nella carica di consigliere da una persona scelta nella categoria alla quale apparteneva.

Del Consiglio superiore fa parte, con voto consultivo, il direttore generale.

Art. 6. — Il Consiglio superiore nomina nel suo seno due vice-presidenti, di cui uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro ed uno fra i rappresentanti degli assicurati.

I vice-presidenti durano in carica fino all'ordinaria scadenza triennale dall'ufficio di consiglieri.

Essi sostituiscono a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza o di impedimento di questo, secondo il turno stabilito dal Comitato esecutivo, e lo coadiuvano nelle sue funzioni.

In mancanza del vice-presidente di turno, la sostituzione nel Consiglio superiore o del Comitato esecutivo spetta all'altro vice-presidente ; mancando anche questo, rispettivamente al membro del Consiglio superiore o del Comitato esecutivo più anziano di nomina, e, a parità di nomina, di età.

Art. 7. — Sono aggregati al Consiglio superiore ;
un rappresentante del Ministero delle colonie, a norma dell'arti-

colo 35 del R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, concernente l'assicurazione infortuni nella Tripolitania e nella Cirenaica ;

un rappresentante degli industriali e uno degli operai della Venezia Tridentina o i relativi supplenti, a norma dell'art. 4 e seguenti del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1837, concernente l'assicurazione infortuni nella Venezia Tridentina.

I predetti rappresentanti intervengono al Consiglio soltanto per la trattazione di argomenti che riguardino direttamente l'azione della Cassa rispettivamente nelle Colonie e nella Venezia Tridentina.

I rappresentanti supplenti sostituiscono quelli effettivi nei casi in cui questi ultimi vengano a mancare per tutta la residuale durata del mandato.

Art. 8. — I componenti del Consiglio superiore durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il non intervento a tre sessioni consecutive, senza giustificato motivo, produce la decadenza dall'ufficio.

Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza, il presidente provoca dal Ministro per l'economia nazionale la nomina del nuovo consigliere, il quale dura in carica fino al termine di scadenza del consigliere che fu chiamato a sostituire.

Art. 9. — A ciascun componente del Consiglio superiore del Comitato esecutivo, del Collegio dei revisori dei conti, e di Commissioni, spettano una medaglia di presenza per ogni adunanza e una indennità per ogni giorno di viaggio e di permanenza fuori di residenza, oltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe.

La misura della medaglia di presenza e dell'indennità giornaliera è stabilita dal Consiglio superiore.

Al presidente ed ai componenti il Comitato esecutivo è dovuto inoltre un assegno annuo, in misura da determinarsi anche dal Consiglio superiore.

Art. 10. — Il Consiglio superiore è convocato dal presidente, e si aduna in sessione ordinaria due volte all'anno, normalmente nei mesi di gennaio e di luglio.

Può essere convocato in sessione straordinaria per deliberazione del Comitato esecutivo, o quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri del Consiglio.

L'avviso di convocazione, con la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere spedito ai consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato per telegramma almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 11. — Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno dieci consiglieri, oltre il presidente.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza ; a parità di voti una proposta si intende respinta.

Si farà luogo a votazione segreta ogni qual volta si tratti di nomine o di questioni riguardanti persone.

Art. 12. — Le mansioni di segretario delle adunanze del Consiglio sono tenute da un funzionario designato nel regolamento degli uffici.

I verbali sono approvati dal Comitato esecutivo e sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Copia di essi sarà trasmessa al Ministero dell'economia nazionale, agli istituti fondatori e ai consiglieri.

Per le adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, il verbale è compilato da un consigliere designato volta per volta dal Consiglio e non deve essere nè pubblicato, nè diramato.

Art. 13. — I componenti del Consiglio non possono aver voto quando ricorra un loro interesse personale o di Enti coi quali abbiano rapporti di interesse.

Art. 14. — Il Consiglio superiore :

1) nomina fra i suoi componenti i due vice-presidenti e sei membri del Comitato esecutivo.

2) nomina fra i suoi componenti tre revisori dei conti :

3) delibera il regolamento generale, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato ;

4) delibera i regolamenti tecnici e le tariffe dei premi per le varie forme di assicurazione. Le tariffe per le assicurazioni collettive obbligatorie ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51 (testo unico), devono essere approvate con decreto Reale ;

5) delibera le condizioni generali delle polizze di assicurazione e le condizioni generali di riassicurazione. Le condizioni generali delle polizze di assicurazione collettiva obbligatoria ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 141, devono essere approvate dal Ministero dell'economia nazionale ;

6) delibera l'assunzione dei compiti ai quali l'Istituto sia autorizzato ai sensi dell'art. 2 ;

7) approva il regolamento degli uffici ;

8) approva il regolamento per il personale ;

9) delibera sull'istituzione di compartimenti di assicurazione, e sull'impianto di sedi all'estero ;

10) delibera le norme generali per l'impiego dei fondi ;

11) delibera i criteri per la ripartizione delle spese generali tra le singole gestioni dell'istituto ;

12) delibera sui rendiconti delle diverse gestioni e sui bilanci ;

13) propone al Ministro per l'economia nazionale la nomina, la sospensione o la rimozione del direttore generale e fissa le norme ed i limiti entro i quali gli è affidata la rappresentanza legale dell'istituto ;

14) delibera la nomina, la sospensione o la rimozione del vice-direttori generali, dei capi servizio e dei direttori superiori ;

15) decide sugli eventuali ricorsi in merito a provvedimenti del Comitato esecutivo ;

16) delibera su tutti gli altri argomenti che il Comitato esecutivo ritenga di sottoporgli

TITOLO III.

Comitato esecutivo.

Art. 15. — Il Comitato esecutivo è composto del presidente, dei due vice-presidenti e di altri sei membri eletti dal Consiglio fra i suoi componenti :

- a) uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro ;
- b) uno fra i rappresentanti degli assicurati ;
- c) due fra i rappresentanti degli Istituti fondatori ;
- d) due fra i membri di cui alle lettere *f), g), h)* dell'art. 4.

La elezione dei due vice-presidenti e dei due membri del Comitato esecutivo di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo deve essere effettuata in modo che risultino nominati un rappresentante dei datori di lavoro industriali e uno dei datori di lavoro agricoli, un rappresentante degli assicurati industriali e uno degli assicurati agricoli.

I sei membri scelti come sopra durano in carica fino all'ordinaria scadenza triennale dall'ufficio di consiglieri.

Del Comitato esecutivo fa parte, con voto consultivo, il Direttore generale.

Art. 16. — Sono aggregati al Comitato esecutivo i rappresentanti della Venezia Tridentina di cui all'art. 7. Essi intervengono al Comitato soltanto per la discussione e la votazione sugli argomenti che riguardino direttamente l'azione della cassa nella Venezia Tridentina,

Art. 17. — Il Comitato esecutivo si aduna, per invito del presidente, in via ordinaria una volta al mese, e in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo creda necessario, o quattro suoi componenti ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione, con la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere spedito ai componenti il Comitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato per telegramma almeno due giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 18. — Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno cinque dei componenti il Comitato.

La deliberazioni si prendono a maggioranza ; a parità di voti una proposta s'intende respinta.

I membri del Comitato esecutivo i quali, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sessioni consecutive, decadono dall'ufficio.

Art. 19. — Le mansioni di segretario del Comitato esecutivo sono tenute da un funzionario designato nel regolamento degli uffici.

Nelle adunanze che il Comitato delibera di tenere riservate, il verbale è compilato da un consigliere designato volta per volta dal Comitato stesso.

I verbali sono letti ed approvati nella tornata successiva e sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Art. 20. — Il Comitato esecutivo :

1) provvede all'amministrazione ordinaria, e prepara i rendiconti delle diverse gestioni e i bilanci da sottoporre all'esame del Consiglio superiore ;

2) formula le proposte su tutti gli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del consiglio superiore ;

3) delibera sull'istituzione di sedi ;

4) delibera le norme generali per lo sviluppo della produzione ;

5) provvede agli impieghi dei fondi, secondo le direttive del Consiglio ;

6) delibera sugli acquisti, le vendite e le permuta di immobili, sulle costituzioni di ipoteca e sui consensi per cancellazione, surrogazione o restrizioni di ipoteche ;

7) delibera su eventuali erogazioni ;

8) delibera sulle cauzioni degli impiegati e degli agenti ;

9) provvede alla nomina e alla revoca del personale, escluso quello di cui al comma 13 e 14 dell'art. 14, e secondo le attribuzioni stabilite dal regolamento di cui all'art. 30 ;

10) delibera sugli altri argomenti demandatigli dai regolamenti di ordine interno, e su quelli che il presidente sottopone al suo esame ;

11) delibera su eventuali ricorsi rivolti all'amministrazione, quando non siano di competenza del Consiglio superiore ;

12) delibera sulle costituzioni dell'istituto come parte civile nei procedimenti penali e sui ricorsi dinanzi la Cassazione del Regno ed il Consiglio di Stato ;

13) delibera, in casi di provvedimenti assolutamente improrogabili, su argomenti di competenza del Consiglio superiore, riferendone allo stesso nella prima adunanza.

Tutte le deliberazioni hanno immediata forza esecutiva.

Le deliberazioni che hanno rapporto con le disposizioni legislative vigenti per gli infortuni sul lavoro devono essere comunicate al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 21. — Il presidente, per imprescindibili motivi di urgenza, può emettere provvedimenti su tutte le materie di competenza del Comitato esecutivo, comprese le controversie giudiziarie dinanzi a qualsiasi magistratura, con l'obbligo di riferirne al Comitato che dovrà essere all'uopo subito convocato.

TITOLO IV.

Direttore generale.

Art. 22. — Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su proposta del Consiglio superiore. Egli, ove ricorrano le condizioni previste dal regolamento per il personale, può essere sospeso o rimosso dall'ufficio con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su conforme proposta del Consiglio superiore.

Lo stipendio e le indennità da corrispondersi al direttore generale sono deliberate dal Consiglio superiore, su proposta del Comitato esecutivo,

Art. 23. — Il direttore generale dirige e sorveglia tutti gli uffici amministrativi e tecnici della Cassa nazionale; ordina ispezioni e verifiche negli uffici stessi; sovrintende a tutto il personale e ne cura la disciplina; nomina e revoca gli agenti e in genere il personale addetto alla produzione; convoca in commissioni i funzionari dell'Istituto per la trattazione di questioni di particolare importanza e d'interesse; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio superiore e del Comitato esecutivo, e prende ogni altro provvedimento di carattere ordinario non riservato al Consiglio superiore o al Comitato esecutivo.

Il direttore generale ha la firma per la sede centrale e può delegarla con le norme contenute nel regolamento degli uffici.

Il direttore generale può prendere provvedimenti di urgenza relativi al personale, con l'obbligo di riferirne al Comitato, per la ratifica, nella prima riunione.

Art. 24. — In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito da un vice-direttore generale, o, mancando questo, da un funzionario superiore, secondo le norme del regolamento degli uffici.

TITOLO V.

Collegio dei revisori dei conti.

Art. 25. — Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre consiglieri nominati dal Consiglio superiore nella sua sessione ordinaria del mese di luglio dell'anno successivo.

Art. 26. — Il Collegio dei revisori si aduna presso la sede centrale ed è presieduto dal revisore più anziano di nomina come consigliere, e, a parità di nomina, dal più anziano di età.

Art. 27. — I revisori hanno mandato:

- a) di esaminare la gestione della Cassa nazionale e di controllare la esattezza delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario;
- b) di riferire sul funzionamento amministrativo dell'Istituto;
- c) di presentare distinte relazioni sui rendiconti annuali per le diverse gestioni.

Per adempiere a tale mandato i revisori possono richiedere al direttore generale tutte le notizie ed avere in comunicazione tutti i documenti occorrenti. Possono inoltre procedere collegialmente o singolarmente per delegazione del collegio a visite e verifiche degli uffici della sede centrale e dei compartimenti di assicurazione.

TITOLO VI.

Organi locali.

Art. 28. — Sono organi locali della Cassa nazionale i compartimenti di assicurazione, le sedi, le agenzie e gli uffici di produzione e di corrispondenza.

Le rispettive circoscrizioni territoriali, le attribuzioni e le norme per il loro funzionamento sono determinate nel regolamento degli uffici o con speciali deliberazioni.

Art. 29. — La Cassa nazionale ha facoltà di valersi per l'esercizio delle sue operazioni, degli uffici postali e delle autorità comunali, in conformità del regolamento dei rapporti fra la Cassa nazionale e gli uffici postali e le autorità comunali del Regno, approvato con Regio decreto 1° settembre 1884, n. 2684 (serie 3^a).

TITOLO VII.

Personale.

Art. 30. — Lo stato giuridico ed economico, e le disposizioni di previdenza per il personale dell'Istituto sono stabiliti dal regolamento per il personale, approvato dal Consiglio superiore.

TITOLO VIII.

Bilanci.

Art. 31. — L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32. — La gestione dell'assicurazione degli infortuni in agricoltura deve essere tenuta distinta dalle altre gestioni, ed avere separato rendiconto, che riassume i bilanci singoli per ogni compartimento o sezione, in conformità delle disposizioni di cui al capo IV del regolamento 21 novembre 1918, n. 1882.

Le eccedenze di esercizio, particolari della suddetta gestione, sono devolute al fondo di riserva giusta le disposizioni dell'art. 9 del decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450.

Art. 33. — Nel bilancio dell'Istituto devono essere impostate le riserve ordinarie, calcolate dagli uffici competenti, destinate al pagamento degli indennizzi e alla copertura dei rischi in atto.

Le eccedenze di esercizio, insieme col fondo di garanzia conferito dagli istituti fondatori, sono devolute a costituire la riserva straordinaria destinata a fronteggiare gli eventuali disavanzi d'esercizio.

Art. 34. — Entro il mese di maggio di ciascun anno il Comitato esecutivo esamina ed approva i rendiconti delle gestioni e li presenta al Collegio dei revisori dei conti all'uopo convocato dal presidente.

Il Collegio dei revisori, nel termine massimo di un mese dalla presentazione, deve riferirne al Consiglio superiore con le prescritte relazioni, che, a cura del presidente dell'Istituto, sono distribuite ai consiglieri, insieme con i rendiconti, prima dell'adunanza nella quale devono essere discussi.

Art. 35. — I rendiconti delle varie gestioni, approvati dal Consiglio superiore, devono essere inviati al Ministero dell'economia nazionale.

TITOLO IX.


Rapporti con altri enti.

Art. 36. — La Cassa nazionale infortuni può stipulare convenzioni, sia con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sia con altri enti, imprese ed organizzazioni per reciproche prestazioni per le quali siano adatti i rispettivi servizi, anche per lo sviluppo in comune, o mediante scambio e reciprocità, della produzione degli affari.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Ministro per l'economia nazionale.

CORBINO.



ATTI PARLAMENTARI

La legislazione sociale nel discorso della Corona per l'inaugurazione della 1^a sessione della XXVII legislatura del Parlamento nazionale, il 24 maggio 1924.

(Omissis)

.....I benefici economici ed i progressi tecnici raggiunti non sono che un mezzo per aprire la via ad una politica di speciale interessamento per le classi lavoratrici, siano esse manuali o tecniche o professionali, siano esse nei campi, nelle officine, nei laboratori o negli uffici.

Ferma l'autorità dello Stato, saldi i cardini fondamentali del nostro sistema economico, ricondotte tutte le classi e tutte le categorie nell'ambito della disciplina nazionale, rivendicata al legislatore la sua funzione moderatrice, un indirizzo organico di equa tutela di tutti gli interessi convergenti all'unico fine sociale deve assicurare a chiunque dia un lavoro produttivo un benessere materiale e spirituale il più alto possibile per rendere tutte le categorie dei cittadini sempre più aderenti allo sviluppo e interessarle alle fortune della Nazione.

Una ferma vigilanza dei patti di lavoro garantisca, insieme con le perfezionate forme di assicurazioni sociali, la stabilità della vita delle classi operaie, tecniche ed impiegatizie liberandole dall'incubo dell'incerto domani, ed altre provvidenze legislative apriranno la via a concreti miglioramenti economici e morali che consentano ad esse anche una più intensa e disciplinata partecipazione ai doveri sociali. E così la loro viva voce potrà, insieme a quella delle altre categorie dei vari produttori, farsi sentire attraverso gli istituti esistenti o in altri che si rendessero necessari nella vita costituzionale dello Stato.

Ricevendo dal nuovo orientamento stabilità e sicurezza delle loro intraprese, i datori di lavoro comprenderanno la saggezza di un programma che renda i loro diretti collaboratori nel campo del lavoro agricolo o industriale elemento sostanziale della grandezza del Paese.

A questi intenti, con una politica di libero svolgimento di ogni sana iniziativa, coopereranno i trattati commerciali con le potenze estere già conclusi e quelli in corso di trattative ai quali il mio Governo ha dato e continuerà a dare assidue cure. Essi, pur tenendo conto delle peculiari ragioni di interesse che collegano l'Italia con

le varie Nazioni, sono stati e saranno guidati dalla costante preoccupazione di tutelare equamente, con gli interessi delle industrie che cercano nuovi sbocchi alla promettente rinascita, quelli della agricoltura alla quale il mio Governo darà cure sempre più vigorose, specialmente per consolidare la piccola e media proprietà e favorire il possesso familiare della terra ai lavoratori da un lato, per risolvere dall'altro i problemi tecnici e finanziari connessi con un più rigoglioso sviluppo della nostra economia agraria che tanta parte ha nella vita economica e sociale del Paese.

L'emigrazione italiana nell'indirizzo del Senato in risposta al discorso della Corona.

(*Omissis*).

.....La potenza demografica della nostra razza le sospinge oltre i mari. Gli italiani che emigrano, memori della terra nativa, sia che anelino di ritornarvi, sia che permangano all'estero, debbono portarvi e sostenervi il nome d'Italia, sempre più rispettato e più onorato; come nelle nostre colonie esso dev'essere temuto per la forza delle armi e benedetto per l'abbondanza dei benefici. Ad assicurarcene non solo varranno il prestigio della gloria militare e una più diffusa e più solida istruzione elementare e tecnica, ma la preveggenza del Vostro Governo, che attende ai problemi dell'emigrazione e si mostra promotore di soluzioni umane e di garanzie valide.

DISCUSSIONI

Senato del Regno

La legislazione sociale nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona (Legislatura XXVII, sessione 1^a 8^o Resoconto sommario, Tornata del 24 giugno 1924).

LORIA rileva che nel progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona non si fa parola della parte di esso discorso che si riferisce alla legislazione sociale; campo questo in cui il Governo ha titoli di benemerenzza. E cita il decreto 30 novembre 1923 che ha sanato l'incostituzionalità di quello 19 ottobre 1919, e introdotto innovazioni benefiche per i lavoratori, come il provvedimento che estende il sussidio di disoccupazione anche agli operai disoccupati per colpa propria.

Critica l'esclusione dei mezzadri dai benefici dell'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia; esclusione che si estende a ben due milioni di lavoratori.

Rileva che ancora non si è promulgato il regolamento sul decreto legge sull'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, cosicché gli organi esecutivi si trovano in disagio per la sua applicazione.

Invoca che per il principio di equità gli operai delle industrie stagionali, magari con un contributo suppletivo, siano ammessi al sussidio per la disoccupazione stagionale.

Rammenta che il senatore Carlo Ferraris, a cui augura che possa presto recuperare la salute (*vivissimi applausi*), lamentava una lacuna della nostra legislazione per ciò che riguarda le assicurazioni contro le malattie, e confida che tale lacuna venga presto colmata anche per togliere una inferiorità giuridica, ora esistente fra gli operai delle antiche province e quelli delle terre liberate.

Accenna anche alle gravi lacune della nostra legislazione sul lavoro e sulle gravissime conseguenze a cui dà luogo la legge delle otto ore di lavoro.

Così lamenta le gravi lacune della legge sulle assicurazioni sociali per la mancanza di efficacia negli organi esecutivi specialmente per ciò che si riferisce alla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Abbiamo bensì circoli d'ispezione, ma essi non dispongono che di ventisette ispettori, numero troppo esiguo per rispondere alle finalità della legge che è spesso violata.

Nota che i provvedimenti relativi all'igiene dei lavoratori hanno portato alla diminuzione della morbilità e della mortalità nella infanzia, ma non hanno avuto alcun pratico effetto per gli individui dai 15 ai 60 anni, cioè per quegli individui che si trovano nell'età lavorativa.

Spera nelle disposizioni del decreto 20 dicembre 1923, le quali coordinano l'ufficio d'ispezione del lavoro e portano il numero degli ispettori a 120.

È lodevole il proposito della pacificazione sociale, ma si domanda se la pace imposta dall'attuale Governo non sia una pace armata.

Si augura che tra breve le istituzioni sociali italiane abbiano risultati simili a quelli delle istituzioni estere della stessa natura.

Rileva che gli è sembrata oscura la frase: « consolidazione della aliquota del tributo fondiario », e richiama l'attenzione del Governo sulla condizione misera degli operai agricoli di molte parti d'Italia.

Ha creduto opportuno portare innanzi al Senato in questa occasione la causa dei lavoratori italiani, ricordando la necessità di una buona applicazione del Codice della legislazione sociale, da cui dipende in gran parte la grandezza della Patria (*Applausi, congratulazioni*).

Il restrizionismo migratorio americano, nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona (Legislazione XXVII, sessione 1^a, 9^o Resoconto sommario, Tornata del 25 giugno 1924).

PANTALEONI. — (*Omissis*).

Si duole che nel discorso della Corona non si faccia cenno della delibrazione americana che respinge l'emigrazione italiana, con lo specioso pretesto che gli emigranti della Valle del Po abbiano mentalità e costumi incompatibili con quelli della popolazione americana e possano introdurre malattie infettive. Sta di fatto che le nostre popolazioni del mezzogiorno, perchè di esse è composta essenzialmente l'emigrazione italiana, sono tra le più sane fisiologicamente che esistano nel mondo.

L'oratore si duole dell'omissione riscontrata nel progetto d'indirizzo.

L'aumento demografico e la disoccupazione in Italia nella discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1^o luglio 1924 al 30 giugno 1925, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1924 » (Legislazione XXVII, Sessione 1^a, 11^o Resoconto sommario, Tornata del 27 giugno 1924).

DE STEFANI, *Ministro delle Finanze*. — (*Omissis*)

.....L'azione finanziaria del Governo si è ispirata più che alle attuali necessità del bilancio, all'idea di potere contenere e ridurre la pericolosa sproporzione fra la potenza demografica e la potenza economica dell'Italia. Mentre l'Italia nella sua accumulazione capitalistica ha subito un arresto e un regresso nel periodo della guerra e in quello che immediatamente sopravvenne, mentre la sua organizzazione economica interna e quella internazionale è stata profondamente sconvolta, mentre i più ricchi Paesi di immigrazione si chiudono, o altri già ricchi sono ora incapaci di assorbimento, la popolazione italiana aumenta ogni anno di 440,000 nuovi cittadini, cioè con un ritmo di accrescimento che si accosta al 12 per mille (*impressione*).

Il problema è dunque insistentemente riproposto dalla natura. Ci sono dati confortanti che documentano, attraverso la riduzione della disoccupazione, l'accresciuta potenza di assorbimento del lavoro da parte del capitale italiano.

La disoccupazione è scesa da una media di 399 mila nel 1922 a una media di 246 mila nel 1923. In quest'anno i disoccupati che furono 281 mila nel gennaio, scesero a 177 mila nell'aprile; cosic-

chè c'è da aspettarsi che la media mensile dei disoccupati nel 1924 sia ancora inferiore a quella del 1923.

La Nazione sopporta brillantemente le necessità derivanti da questo suo potente accrescimento, non ostante la limitazione della terra su cui vive, non ostante gli sconvolgimenti e gli arresti patiti, nonostante il peso della pubblica finanza, mentre altrove, per esempio nella ricca Inghilterra, nello scorso anno si ebbe una media mensile di 1,284,000 sussidiati per disoccupazione.

Per ciò che riguarda l'economia e la finanza non crede di doversi scostare dai criteri esposti al Parlamento il 25 novembre 1922.

L'Italia è ancora nel delicato periodo della sua convalescenza finanziaria, economica e sociale, ma è facile di rilevare un costante miglioramento che si manifesta chiaramente nel rapporto tra la popolazione e la disoccupazione.

Camera dei Deputati

Le questioni migratorie nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona (Atti parlamentari, Legislatura XXVII, 1^a sessione, Tornata del 4 giugno 1924).

PEDRAZZI. — (*Omissis*).

Noi ci rendiamo conto di certe cose, e non ci spaventano neanche gli accenni di ripresa di questa campagna. Sappiamo che un grande popolo che ha grandi tradizioni coloniali, e mirabili classi dirigenti per il suo impero, ma che manca di materie prime, desidera trovare queste materie, tra i nostri connazionali, ma siamo altrettanto lieti e fieri di conservare per noi la nostra gente. Ci è già di troppo che la naturalizzazione algerina ci abbia portato via più di 40,000 connazionali, e che molti marinai toscani e siciliani, andati a trasferirsi laggiù, servano oggi una marina straniera, su navi da guerra che hanno un tricolore non italiano.

Noi vogliamo bene ai nostri emigrati, noi non li consideriamo più come la vecchia Italia di prima, atomi dispersi, buoni soltanto a mandarci un pò di denaro nei giorni della sventura; per noi gli emigrati sono bandiere che non devono essere ripiegate mai, perchè rappresentano con la loro opera di umiltà e di fedeltà l'anima vera del nostro paese; e sia che queste bandiere sventolino a centinaia di migliaia nel bacino del Mediterraneo, sia che sventolino a milioni oltre l'oceano, il compito del Governo certo non è solamente quello di assisterli nelle questioni materiali, economiche e sindacali, ma anche in quelle morali, di nazionalità, nell'anima. Questo è l'imperialismo dell'Italia! (*Approvazioni*).

Mentre altri paesi che si chiamano democratici labouristi, e magari bolscevichi, vanno manifestando il loro imperialismo col loro bellicoso atteggiamento, con l'aumento delle marine da guerra e con caratteristici movimenti di squadre, l'imperialismo d'Italia consiste soprattutto nell'andare ritrovando attraverso la terra la sua gente dispersa, e ricollegarla alla Patria. Questa è la strada d'Italia, strada lecita, onesta, e vogliamo che per quella strada il Parlamento italiano aiuti il paese a fare la sua storia! (*Vivacissimi ripetuti applausi. Molti deputati si congratulano con l'oratore.*)

Tornata dell'11 giugno 1924.

LAZZARI. (*Omissis*).

.....Per analogia veniamo ora a parlare del Congresso internazionale dell'emigrazione che si è tenuto a Roma in modo tanto clamoroso. Certo i partecipanti a questo congresso hanno compiuto un lavoro che può aver dato loro delle soddisfazioni.

Ma la questione dell'emigrazione resta pur sempre per l'Italia il fenomeno più grave, la nota più dolente, anche di fronte al fatto della vostra politica estera.

ROSSONI. Bisogna farne una diversa dalla vostra per la nostra emigrazione, appunto per gl'interessi del proletariato.

LAZZARI. Compresi i banchetti.

Una voce all'estrema destra. Ci parli delle pelliccie, anzichè dei banchetti!

LAZZARI. Parlerò anche di questo. È facile, on. Presidente del Consiglio, giustificare il fenomeno dell'emigrazione con la densità eccessiva della nostra popolazione.

Una voce all'estrema destra. Bella scoperta!

LAZZARI. Io ho cercato invano al Commissariato dell'emigrazione delle statistiche, le quali mi dimostrassero le origini dove si formano queste grandi correnti del proletariato italiano che fugge, perchè sono proletari tutti quelli che fuggono!

PRINETTI. Non tutti.

LAZZARI. Non sono riuscito ad avere queste indicazioni precise. Sono però riuscito a trovare nella biblioteca della Camera l'atlante dell'Agostini di Novara dove vi è una carta dell'emigrazione, dalla quale risulta che sono le regioni a popolazione più scarsa che danno il massimo contributo all'emigrazione. È proprio la fuga dei disperati!

Il Congresso dell'emigrazione ha preso delle deliberazioni di carattere accessorio, secondario. Ma io osservo che il fatto che l'emigrante contribuisca personalmente, all'atto dell'acquisto del biglietto

di partenza, a formare i fondi del Commissariato dell'emigrazione, il quale ha già così a disposizione un patrimonio di 10 o 15 milioni non sono mai riuscito ad avere cifre precise — dovrebbe consigliare una diversa politica dell'emigrazione. Gli emigranti che sono costretti a contribuire con le loro fatiche...

PRINETTI. Con due lire di bollo a testa!

LAZZARI. Otto lire per ciascun biglietto!

... sanno benissimo in quale situazione disperata si trovano nel momento in cui lasciano l'Italia per spargersi nel mondo in cerca di lavoro. Partono con le lacrime agli occhi...

ROSSONI. Per quell'amore di Patria che voi rinnegate (*Applausi a destra*).

LAZZARI. Condannati a fuggire per quell'oppressione capitalistica politica, economica e sociale...

PRINETTI. Lei conosce ben poco della nostra emigrazione!

Una voce a destra. Il sistema capitalistico vige anche in quelle regioni d'Italia dalle quali non si emigra!

PRESIDENTE. Non interrompano!

LAZZARI. Basta guardare la carta della Sardegna con tutti i decantati sviluppi moderni, con tutti i progressi, con una popolazione di 800 mila abitanti che potrebbe arrivare ai due milioni e che dà una così larga partecipazione all'emigrazione! E questo perchè le condizioni economiche politiche sociali obbligano il proletariato ad andarsene via.

Del resto abbiamo visto di recente che tutti i servizi sull'emigrazione e la vostra politica non hanno impedito le leggi restrittive e proibitive del Governo americano. Ed io ricordo qui in un mio discorso di un paio d'anni fa in cui deploravo che nulla si facesse per impedire la indegna speculazione bancaria di certe agenzie consolari, per le quali intervenne anche un ispettore del Ministero degli esteri. Il Governo aveva sospesi diversi speculatori consolari degli Stati Uniti; ma poi, siccome essi patriotticamente avevano partecipato a tutte le diverse funzioni, furono riammessi...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri.* Sono stati espulsi. Non appartengono più all'Amministrazione. Sono stati giudicati e condannati.

LAZZARI. Ce n'è uno che è diventato un grosso banchiere ed è stato riconfermato...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri.* Chi è?

LAZZARI. Il nome adesso qui non l'ho. (*Rumori, interruzioni*).

PRESIDENTE. E parlerà, onorevole Baldesi. Io non avevo udito offese; altrimenti avrei richiamato l'interruttore.

BALDESI. C'è poi l'altro nostro internazionalismo pratico, e alla portata di tutti. Il presidente del Consiglio può essere il miglior testimone della necessità di questo internazionalismo dopo la Conferenza dell'emigrazione che ha convocato.

E, badi, dicendo questo, mi guardo bene dal dare un senso critico alle mie parole. Credo che tutte le riunioni del genere, anche se non arrivano a conclusioni decisive, saranno sempre utili, perchè mettono a contatto popoli diversi destinati a difficilmente intendersi senza accostarsi.

Ma vorrei, onorevole presidente del Consiglio, metterla in guardia sul pericolo che questa Conferenza dovesse diventare un controaltare dell'Ufficio internazionale di Ginevra. Le faccio rilevare, ad esempio, il tentativo di creare una Commissione permanente, che pensasse a convocare un'altra Conferenza per il 1927. Da questa proposta si sono astenuti paesi importantissimi come l'Inghilterra, la Francia, i paesi scandinavi, la piccola Intesa, l'Olanda, il Giappone, rendendola, così, pressochè nulla. Ma non le pare che sarebbe invece opportuno per l'Italia di aiutare quella Commissione creata a Washington per tentare di vincere le resistenze di alcune grandi potenze, specialmente dell'Inghilterra? E veda che non è tanto la resistenza del Governo inglese, da debellare, quanto quella degli armatori inglesi i quali intuiscono il pericolo di vedersi sfuggire dalle mani il controllo dei trasporti marittimi.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri*. E lei li vincerebbe a Ginevra questi armatori?

BALDESI. Ma, onorevole presidente del Consiglio, non possiamo scambiare i nostri due posti! Il presidente del Consiglio e ministro degli esteri è lei, e non io! Io cerco di dare dei consigli....

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri*. Io accetto tutti i consigli, anche quelli che mi vengono dal mio portinaio, perchè ognuno può avere una buona idea da suggerire; ma io domando a lei se le resistenze di questi armatori possono essere meglio superate a Ginevra che altrove.

BALDESI. E io le dico soltanto questo: che allorchè c'è un organismo vitale, più vitale certo della conferenza tenuta a Roma.....

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri*. No, no!

BALDESI. Sì, signor presidente! Quando un organismo ha la possibilità di prendere delle decisioni che la sua Conferenza non potrebbe prendere; quando si può giungere a proporre se non ottenere una convenzione come altre uscite della Conferenza del

lavoro, non c'è dubbio che essa abbia più valore di qualsiasi altra conferenza !

Convengo però che la sua iniziativa sia stata opportuna. Io l'avevo presa parecchi anni fa, nell'ambiente operaio, senza riuscire a condurla in porto. Le dico soltanto che, se le sarà possibile premere là dove c'è maggior resistenza...

ROSSONI. Ma questa è questione da fare a Ginevra, non è quella che fate voi !

BALDESI. Vedete dunque che questo internazionalismo nostro è di assoluta praticità. Il vostro sindacalismo invece arriva alle barriere di confine. L'emigrante di cui dite di occuparvi e di preoccuparvi, allorchè arriva alla linea doganale, come sindacalista muore !
(*Vive interruzioni a destra*).

BARBARO. Prima di chiudere queste mie osservazioni, sento il dovere di accennare ad alcune questioni contingenti gravi. La mancata ripresa delle opere pubbliche e il brutale arresto delle correnti emigratorie hanno determinate nei nostri paesi a forte emigrazione un rigurgito esasperante di mano d'opera, ottima, che non trova lavoro.

E questo in virtù dell'opera dei socialisti del Nord-America, i quali nel loro egoismo, che è indiscutibile, per difendere il lavoro, uccidono i lavoratori nostri, i quali hanno pure il grande merito di avere con i loro eroismi di sangue e di sudore creato buona parte della ricchezza del continente americano (*Applausi*).

Le Americhe del Nord e del Sud, anzichè scacciare così malamente l'emigrante italiano, dopo averlo sfruttato ampiamente, dovrebbero onorare e rispettare questo « ignoto milite », che conosce tutte le privazioni, tutti gli stenti e tutti i patimenti del lavoro più duro, e perciò più fecondo.

Attendiamo con molta ansia e con molta fede che abbiano attuazione pratica e immediata i risultati della conferenza indetta molto opportunamente dal capo del Governo italiano. Attendiamo altresì il ritorno almeno tendenziale alla normalità politica e finanziaria dell'Europa in genere e dell'Europa centrale in ispecie, che costituiva per noi prima della guerra, e costituirà in avvenire, il principale sbocco naturale dei nostri più importanti prodotti, che sono, in genere, d'esportazione.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del T. U. della legge sull' emigrazione approvato con R. D. 13 novembre 1919 n. 2205;

Udite le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione Generale della Marina Mercantile e delle Camere di Commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai RR. Ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai RR. Consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

DETERMINA:

Art. 1. — Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Messina, Napoli, Palermo sono fissati dal 1° settembre al 31 dicembre 1924, i noli massimi seguenti;

Per gli Stati Uniti

Sui	piroscafi	di categoria	superiore	L. 2050
»	»	1 ^a	»	» 1900
»	»	2 ^a	»	» 1600
»	»	3 ^a	»	» 1500

Per il Brasile

Sui	piroscafi	di categoria	superiore	L. 2350
»	»	1 ^a	»	» 2150
»	»	2 ^a	»	» 1850
»	»	3 ^a	»	» 1650

Per la Plata

Sui	piroscafi	di categoria	superiore	L. 2400
»	»	1 ^a	»	» 2200
»	»	2 ^a	»	» 1900
»	»	3 ^a	»	» 1700

Per il Centro America

Sui piroscafi di 1 ^a categoria	L. 2400
» » » 2 ^a »	» 2100
» » » 3 ^a »	» 1900

Art. 2. — Per il trasporto degli emigranti dal porto di Trieste e Fiume, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto.

Art. 3. — I noli da praticarsi sulla linea dell' Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabilite con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell' andamento dei cambi.

Roma, 5 agosto 1924.

De Michelis

PERSONALE DEL COMMISSARIATO GENERALE

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1923, registrato alla Corte dei Conti il 14 dicembre successivo al reg. 2, Fondo emigrazione f. n. 179 ;

Visto l'art. 58 del R. D. 30 settembre 1922 n. 1290 ;

DECRETA :

Al cav. uff. Piazzani Adolfo, Consigliere Aggiunto dell'emigrazione, è assegnato lo stipendio di L. 14.700 a decorrere dal 4 maggio 1924, per compiuto periodo di aumento (12° anno).

Roma, 12 giugno 1924.

De Michelis.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 15 LUGLIO 1924, N. 41.

OGGETTO

Trattamento
degli italiani all'estero*Ai RR. Agenti Diplomatici e Consolari*

A richiesta del Ministero dell'Economia Nazionale, al quale interessa conoscere il trattamento degli italiani nei vari Stati, per quanto concerne l'esercizio delle attività economiche, prego di segnalarmi le difficoltà (indicando casi concreti) a conoscenza di codesto Ufficio, che vengono incontrate dagli italiani negli Stati esteri per ciò che riguarda:

- 1° la residenza all'estero;
- 2° l'esercizio di industrie, commerci, professioni liberali, godimento di diritti civili e patrimoniali (in ispecie acquisto di immobili);
- 3° il diritto di partecipazione allo sfruttamento del suolo e del sottosuolo;
- 4° se gli italiani sono ammessi, per quanto precede, allo stesso trattamento degli stranieri. — **De Michelis**

CIRCOLARE 13 LUGLIO 1924, N. 42.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno. — Agli Uffici dell'emigrazione nel Regno e alle Compagnie di Navigazione vettrici di emigranti.

Ferme rimanendo le disposizioni che regolano il rilascio del passaporto per il Brasile, pregasi avvertire gli emigranti colà diretti che, data l'attuale situazione politica in quella Repubblica, essi espatriano a loro rischio e pericolo ed a questa condizione viene loro rilasciato il passaporto. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 20 LUGLIO 1924 N. 43.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno. — Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei Porti d'imbarco.

In seguito all'apertura dell'emigrazione in quota agli Stati Uniti d'America si avverte che nessun passaporto, rilasciato anteriormente al 1° luglio corrente, sarà valido per la predetta

destinazione se non quando sia stato aggiornato e rinnovato, a seconda dei casi, dall'Autorità circondariale di P. S.; *la quale può procedervi solo quando abbia ricevuto il certificato di assicurato imbarco rilasciato dal R. Ispettore dell'emigrazione competente in data non anteriore a quella del 1° luglio, come sopra è detto.*

Sono da considerarsi scaduti tutti i passaporti, con destinazione agli S. U., precedentemente rilasciati e dovranno, perciò, essere *annullati e sequestrati.*

Prego accusare ricevuta della presente, con assicurazione di adempimento. — **De Michelis,**

CIRCOLARE 26 LUGLIO 1924, N. 44

Ai RR. Consoli degli Stati Uniti

Le SS. LL. si saranno certamente reso conto del fatto che ridotta la nostra emigrazione agli Stati Uniti a soli 3845 individui, la possibilità per coloro che si trovano nel Regno, di recarsi in codesto Paese per risiedervi permanentemente, è divenuta troppo scarsa. Per quest'anno poi tale possibilità deve essere ritenuta *inesistente*, dato che i 3845 posti risultano già completamente coperti da nazionali che fin dallo scorso anno avevano quesito il diritto all'espatrio.

Ciò nonostante è da supporre che molti nazionali costì residenti ed aventi in Italia parenti ed amici si rivolgeranno alle SS. LL. per far redigere ed anche semplicemente per far vidimare i cosiddetti *atti di richiamo* nella speranza di poter così facilitare l'espatrio ai loro congiunti. Questi atti, invece, non servono ad altro che a tener vivo il bagarinaggio e truffe di ogni genere.

E perciò faccio invito alle SS. LL. II. di volere d'ora innanzi e fino a nuovo ordine astenersi così dal redigere come dal vidimare atti di richiamo di cui è facile comprendere l'assoluta inutilità.

A tale norma le SS. LL. faranno eccezione soltanto se l'atto verrà loro richiesto direttamente da questo Ministero o dal Commissariato generale dell'emigrazione.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente. — **Mussolini.**

CIRCOLARE 5 AGOSTO 1924, N. 45

Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure del Regno (Uffici Passaporti esteri). — Ai RR. Uffici dell'emigrazione di frontiera e per notizia: Ai Delegati Provinciali e a tutti gli Uffici dell'emigrazione nel Regno.

Con riferimento alla circolare del 6 novembre 1923, n. 89 e conformemente alle istruzioni avute da S. E. il Ministro, si dispone che vengano ritirati agli emigranti che siano muniti di passaporto e di altri documenti di espatrio portanti timbri o contrassegni di *associazioni private*, qualunque sia la natura di queste ultime, i documenti predetti. È necessario impedire che queste indicazioni, di natura speciale e privata, siano causa all'estero di persecuzioni, o comunque di difficoltà nell'impiego.

Qualora l'emigrante, privato dei predetti documenti, non potesse più oltrepassare la frontiera, la S. V. provvederà a farlo munire di nuovi documenti, a spese dell'Ufficio che avrà contravvenuto alle suddette disposizioni.

Questa disposizione ha valore immediato per gli Uffici di Prefettura, Sottoprefettura e Questura e a datare dal 1° settembre p. v. per gli Uffici di frontiera. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 6 AGOSTO 1924 N. 46.

Ai sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno e per conoscenza: Ai RR. Uffici dell'emigrazione all'interno del Regno ed all'estero. — Ai Signori Delegati Provinciali dell'emigrazione. — Agli Istituti privati di assistenza agli emigranti

Come alle SS. LL. è noto, la nuova legge restrittiva in vigore dal 1° luglio corrente anno ha limitato ad una percentuale minima la nostra emigrazione agli Stati Uniti del Nord America. Occorre pertanto evitare in modo assoluto che persone considerate dalla legge stessa « *non immigranti* » o « *non quota* » possano, per errore, essere computati nella *quota* e vengano così, anche involontariamente, a diminuire i pochi posti assegnatici.

Il Consolato Generale degli Stati Uniti in Genova, aderendo la punto di vista di questo Commissariato, ha offerta tutta la sua collaborazione e quella dei Consolati dipendenti, perchè non vadano a gravare sulla quota le persone che fossero munite di passaporto per l'espatrio « *fuori quota* ».

Questo Commissariato ha pertanto disposto che i RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti di imbarco, nel trasmettere agli Uffici Circondariali di P. S. i certificati di assicurato imbarco a favore di persone alle quali deve essere rilasciato il passaporto per l'espatrio « fuori quota » uniscano un talloncino gommato con la dicitura a stampa: « *Il presente passaporto è rilasciato esclusivamente per l'imbarco fuori quota* », che le SS. LL. si compiaceranno di far applicare sulla copertina del passaporto, conformemente l'avvertenza che riceveranno coll'assicurato imbarco. — **De Michelis.**

CIRCOLARE 7 AGOSTO 1924, N. 47.

Ai Regi Consoli d'Italia in Europa e nel Levante.

La legge nord-americana andata in vigore il 1° luglio 1924 ha ristretto il numero degli italiani ammessi a sbarcare nella Confederazione a meno di 4000, di cui il 25 % è riservato ai parenti dei cittadini americani. Il numero dei posti che è stato provvisoriamente assegnato agli italiani residenti all'estero è complessivamente per tutto il globo e tutto l'anno di 385, suscettibile di riduzione, ma non di aumento, e diviso in quote mensili di un decimo, cioè di 38 o 39 connazionali.

La S. V. quindi potrà fare presente questo stato di cose a tutti coloro che fanno domanda di espatrio, limitandosi ad accettare quelle rarissime domande che per la eccezionalità o per la particolare pietà del caso si distinguessero da tutte le altre per inviarle a questo Commissariato con la possibile documentazione ed il Suo parere in merito. All'infuori perciò di coloro che possono andare *extra-quota*, la S. V. non visterà alcun passaporto per gli Stati Uniti senza la previa autorizzazione di questo Commissariato. — **De Michelis.**

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE

OS. FELICI. — *Il Brasile com'è.* — Milano, Anonima Libreria italiana, 1924.

Il Felici, che gode meritata fama di pubblicista coscienzioso e particolarmente esperto di questioni coloniali e migratorie, ha riunito in volume numerosi articoli pubblicati nel *Giornale d'Italia*, tra la fine del 22 ed i principi del 23. « Oggi che il problema dell'emigrazione e quindi del Brasile, egli scrive, è più vivo che mai, non sembra inutile che un volume raccolga gli scritti intorno al Brasile e la nostra emigrazione laggiù: problemi, purtroppo, pressochè sconosciuti in Italia. »

E bene ha fatto il F. a non lasciare alla vita effimera del giornale questi suoi articoli, che dimostrano come egli non abbia tratto dalla sua visita al Brasile motivo per i soliti quadretti di colore, ma, invece aiutato da una diligente preparazione, abbia potuto e saputo felicemente cogliere e prospettare i più notevoli aspetti della vita brasiliana, soffermandosi in ispecial modo sui problemi che toccano da vicino e da lontano la nostra emigrazione. Le incursioni nell'interno dello Stato di San Paolo l'hanno messo a contatto con gli emigranti italiani, che, liberi coloni o lavoratori nelle *fazendas*, sono tanta parte nell'opera poderosa di valorizzazione del territorio brasiliano; ed il Felici, che ha soggiornato in mezzo a loro per meglio studiarne le condizioni di vita, i desideri, i bisogni, riproduce qui le sue note segnate giorno per giorno, nel passare da un villaggio all'altro, da una cascina ad una *fazenda*, che conservano tutta la freschezza delle impressioni colte sul vivo.

Il volume del Felici, che, per quanto fatto di articoli, si compone in solida unità per la sicura visione complessiva dei problemi brasiliani che il suo autore mostra di avere (anche se su più d'un punto i suoi giudizi non si possano accettare senza fondate riserve), si iscrive onoratamente fra le pochissime pubblicazioni italiane che del Brasile trattano con matura preparazione e con ponderata obiettività.

L. DE BENEDETTI. — *Finanze e servizio militare, ne La Rivista Politica e Parlamentare*, del 5 maggio 1924.

L'A., riprendendo una sua proposta precedentemente illustrata nella *Rivista coloniale*, insiste perchè la *vetata quæstio* del servizio militare degli emigrati sia risolta nel modo seguente:

« ...Converrebbe concedere bensì una o più proroghe alla prestazione del servizio di leva per i residenti all'estero, ma per non perdere di mira l'interesse dell'erario con quello dei nostri emigranti, integrare quelle concessioni con una disposizione giovevole alle finanze dello Stato. Quindi stabilire una congrua tassa annuale pel rimando del servizio di leva fino al tempo in cui ciascuno d'essi non faccia spontaneo rimpatrio; tassa annuale cui sarebbero tenuti fino al 32° anno di età compiuto, ma non oltre quell'età, che è l'antica pietra miliare pel passaggio nei ruoli della milizia territoriale.

« E' una specie di *moratoria*, quella che si verrebbe così a concedere dallo Stato per l'adempimento degli obblighi del servizio militare di ferma in tempo di pace, a coloro i quali, risiedendo all'estero, regolarizzano la propria posizione col presentare istanza per rinviarne la data di un intero anno. Tale istanza andrebbe accompagnata dalla cedola di ricevuta di vaglia bancario, a favore del Tesoro dello Stato Italiano, per una determinata congrua somma. »

LE RICCHEZZE NATURALI DELLA GEORGIA, nel *Bollettino di notizie commerciali*, edito dal Ministero dell'Economia Nazionale, Roma, 10 luglio 1924.

Succinta esposizione, ma precisa e ricca di notizie, sulle risorse minerali, agricole etc. della Georgia, dovuta ad « un esperto conoscitore » del paese, presso il quale ha potuto procurarsela l'Addetto Commerciale italiano a Mosca.

Mette conto riprodurne le conclusioni :

« . . . Il territorio della Georgia deve essere preso in seria considerazione soprattutto dall'Italia per la sua facile accessibilità, per i prodotti occorrenti al nostro paese e da esso ricavabili, per il clima propizio, per la sua posizione geografica che lo rende il naturale passaggio verso le sterminate e ricche regioni dell'Asia centrale e Meridionale.

« Si può affermare senza tema di errare che delle varie regioni della Russia meridionale la Georgia ha per l'Italia il maggior interesse, perchè essa offre la più varia possibilità di applicazione del capitale e della tecnica e per tal modo assicura anche l'immigrazione di varie categorie di nostri lavoratori..

« Ma poichè al periodo di isolamento in cui la Russia è stata fino a questi ultimi tempi condannata, sta subentrando un'epoca di vasti rapporti politico-economici con gli altri paesi del mondo, è necessario che l'Italia si affretti a prendere il posto che le compete avanti che altri si accaparrino migliori campi di sfruttamento. »

LAVORO.

ROBERT PINOT. — *Les oeuvres sociales des industries métallurgiques*, Parigi, 1924.

Il P., in questo suo interessante volume, studia accuratamente le opere sociali d'iniziativa industriale, sorte in Francia dalla metà del secolo passato — quando aveva ancora da nascere la legislazione sociale — in poi, sotto la pressione delle necessità industriali da una parte, e per un sentimento altamente morale presso i padroni, sentimento che il capo ha dei doveri da compiere nei riguardi dei propri operai.

Il P. divide queste opere di iniziativa privata in due categorie, a seconda che sono di carattere corporativo o sono dovute all'iniziativa degli industriali isolati.

Le opere corporative sono quelle che sono state fondate e mantenute dai sindacati padronali, che nel campo siderurgico si chiamano *Comité des Forges* e *Union des industries métallurgiques et minières*. Non tutti gli stabilimenti hanno i mezzi materiali per mantenere da sé stessi delle opere sociali importanti e molti industriali esitano davanti a questo compito assorbente. Le istituzioni corporative eliminano tali inconvenienti in quanto che offrono « agli industriali le cui risorse sono insufficienti, un mezzo di procurare al proprio personale, con il minimo di spese, di formalità e di complicazioni materiali, pensioni, alloggi e soccorsi vari ».

Il P. ricorda : la *Caisse d'assurance des Forges contre les accidents du travail* fondata nel 1891 (la legge per gli infortuni sul lavoro in Francia apparve solo nel 1898) e che nel 1923 contava 182 padroni aderenti per 140.000 operai; la *Caisse des Retraites*, che risale al 1891; l'*Association métallurgique et minière contre la tuberculose*, costituita alla fine della guerra, che contribuisce all'opera dei dispensari e fa costruire nelle Alpi un vasto sanatorio di 300 letti; la *Caisse foncière de crédit pour l'amélioration du logement dans l'industrie*, fondata nel 1918 e completata dal *Comptoir du logement économique*, che ha potuto destinare più di 100 milioni alla costruzione di abitazioni operaie e fare costruire circa 4.000 alloggi.

Nell'impossibilità di studiare a fondo l'opera particolare dei vari stabilimenti, il P. ha dovuto limitare la sua indagine a 300 imprese grandi o medie, illustrando i principali tipi di istituzioni che esistono nella metallurgia.

Particolarmente interessanti sono le notizie che il P. fornisce sulle Casse o *Sociétés de secours*, che sono l'istituzione sociale tipo della metallurgia. Fondate o sovvenzionate in un modo o nell'altro dalla stesse aziende industriali, si occupano dei più diversi oggetti: assicurazione contro le malattie, pensioni, soccorsi per carichi di famiglia, soccorso funerario ecc.

A lato delle *Sociétés de secours*, si incontrano molte altre istituzioni esclusivamente padronali, come ospedali, infermerie, dispensari. Un gran numero di stabilimenti hanno organizzato di propria iniziativa le pensioni per il loro personale. Il P. dichiara di non potere valutare neanche approssimativamente il numero degli alloggi operai che sono stati costruiti, e si limita solo a pochi esempi per quanto concerne l'utilizzazione dei riposi operai, questione di cui gli industriali si sono occupati da molto tempo.

Il Pinot conclude il suo lavoro, rilevando la straordinaria importanza di tutta questa larga fioritura di opere sociali, che a lui sembrano giustamente « degne di essere prese in seria considerazione, nel momento in cui si dichiara che bisogna riprendere con ardimento lo studio di tali questioni. ».

C. NOARO. — *La legislazione sul lavoro e sulla previdenza sociale in Italia (al 30 giugno 1924).* — Supplemento al *Bollettino dell'emigrazione*, n. 6, 1924. — Roma, Stabilimento tipografico G. Colombo, 1924.

Fra le interessantissime pubblicazioni del Commissariato Generale dell'Emigrazione in occasione della Conferenza internazionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione (cfr. questo stesso *Bollettino*, a p. 597), merita un cenno a parte quella dovuta al chiarissimo prof. C. Noaro e che tratta della legislazione sul lavoro e sulla previdenza sociale in Italia.

La legislazione sociale italiana ha spesso formato oggetto di studio fra noi e non mancano buone pubblicazioni al riguardo, alle quali viene ora ad aggiungersi questa del prof. C. Noaro, che ha notevolissimi pregi di documentazione copiosa e sicura e di esposizione ordinata e precisa, che le assegnano un posto di prim'ordine fra le opere del genere.

Essa consta di nove capitoli, nei quali sono presi in esame: I) gli organi per l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale; II) il regime giuridico delle assicurazioni padronali ed operaie; III) la legislazione sul contratto di lavoro; IV) la durata del lavoro ed i riposi; V) la regolamentazione del lavoro delle donne e dei fanciulli; VI) la tutela igienica dei lavoratori; VII) la mediazione del lavoro e l'emigrazione; VIII) gli istituti di assistenza e di previdenza sociale; IX) i tribunali del lavoro.

Di particolare interesse, per chi si occupi dei problemi migratori, il capitolo VII, dove è fatto largo cenno degli organi preposti ai servizi dell'emigrazione e delle principali norme della nostra legislazione sull'emigrazione stessa.

Il lavoro del prof. C. Noaro, che gode meritata fama di competenza negli studi attinenti ai problemi sociali, ha pure il pregio di essere aggiornato al 30 giugno 1924, così che ha potuto tener conto anche dei più recenti sviluppi della legislazione sul lavoro e sulla previdenza sociale.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI. — *L'educazione e la preparazione professionale degli ex combattenti.* — Roma, Cooperativa Tipografica « Castaldi », 1924.

La pubblicazione espone sinteticamente l'azione svolta dall'Opera Nazionale per i Combattenti negli ultimi cinque anni, in relazione all'educazione ed alla preparazione professionale degli ex combattenti. Tale azione, che fu, con Decreto Reale 31 dicembre 1923 n. 3258, meglio disciplinata ed adattata alle presenti condizioni politiche ed alle esigenze della pubblica economia, ha contribuito grandemente a migliorare la capacità produttrice degli operai ex combattenti, soprattutto di quelli non qualificati, al fini di un loro vantag-

gioso collocamento sia all'interno sia nei paesi stranieri aperti all'immigrazione italiana. L'opera finora svolta per la educazione e la preparazione professionale degli ex combattenti comprende: concessione di sussidi ad ex ufficiali pel compimento di studi interrotti dalla guerra, o per facilitare loro la ripresa dell'esercizio della professione interrotta, o per agevolarli, in caso lo avessero desiderato, a recarsi all'estero ecc.; organizzazioni di corsi accelerati per impiegati di commercio, operai qualificati ecc.; organizzazioni di corsi di cooperazione e mutualità agricola o d'igiene e legislazione sociale; concessioni di premi sotto forma di utensili, libri od altro a combattenti iscritti ai corsi d'istruzione professionale; diffusione nei piccoli centri di bibliotechine di cultura professionale ecc.

L'esposizione di tale encomiabile attività espletata dall'Opera Nazionale dei Combattenti, è illustrata qua e là da incisioni fotografiche di scuole, laboratori, modelli artistici di lavori eseguiti ecc.

V A R I E

MANCHESTER GUARDIAN COMMERCIAL. — *Russia to day.*

Questo numero del *Manchester Guardian Commercial*, dedicato alla Russia odierna è redatto da professori e specialisti dei diversi argomenti che sono l'agricoltura, l'industria, il commercio, il movimento cooperativo, i trasporti ecc. Il numero è riccamente illustrato da figure dimostrative, una delle quali riproduce le sembianze degli attuali Commissari del popolo a capo del governo dei Soviet. Ogni argomento è trattato in un capitolo speciale. Per l'agricoltura il Commissario del popolo Smirnov, addetto appunto a questo ramo, fa una indagine retrospettiva sull'ultimo decennio, riportando infine le misure adottate nel 1923 tendenti a conseguire un migliore risultato, non solo quantitativo ma anche qualitativo, nella produzione agricola. Notevole, poi, è il capitolo relativo alle risorse minerarie, dal quale risulta che la Russia per la produzione del carbon fossile occupa il quarto posto nel mondo venendo dopo gli Stati Uniti, il Canada e la Cina. Anche per la produzione dell'oro la Russia occupa il quarto posto, dopo cioè il Sud-Africa, gli Stati Uniti e l'Australia: durante il periodo dal 1851 al 1900 sono state estratte circa 2.000 tonnellate di oro, mentre dal 1901 al 1915 le tonnellate estratte furono circa 600. Le principali miniere aurifere trovansi in Siberia a nord del Lago di Baical, mentre nel centro degli Urali esistono ricchissimi giacimenti di platino, nella cui produzione la Russia occupa il primo posto del mondo; nel periodo 1824 - 1922 gli Urali hanno dato circa 250 tonnellate del prezioso metallo.

Nei successivi capitoli viene esaminata la situazione del paese in relazione alle industrie, ai commerci ed al movimento cooperativo, che ha preso un largo sviluppo in questi ultimi tempi. Un intero capitolo è dedicato alle condizioni sanitarie del paese; vi si fa particolare menzione delle malattie contro le quali ha dovuto lottare il Governo sovietista (tifo, colera e malaria, per la quale già due conferenze sono state tenute dai russi nel 1923 e 1924).

Il fascicolo si chiude con cenni sul movimento letterario e artistico moderno, posteriormente alla rivoluzione.

C. MONTALCINI e A. ALBERTI. — *Manuale pratico per l'applicazione della nuova legge elettorale politica* (legge 13 dicembre 1923, n. 2694). — Firenze, Bemporad, 1924.

Manuale di utilissima consultazione, che S. E. Acerbo, in una lettera-prefazione al comm. Enrico Bemporad, giudicava con grande favore, opinando che « la applicazione pratica suggerita (dai due compilatori) e le interpretazioni date a punti controversabili (della nuova legge elettorale) riescano al più chiaro intento di una assoluta obiettività ».

ALBERTO FANO. — *Raccolta di norme per l'applicazione della tariffa consolare corredata di un indice alfabetico-analitico degli atti contemplati nella stessa Tariffa e nella Raccolta e di un indice generale sintetico*, Roma, tipografia del Ministero degli Affari esteri, 1924.

E' la nuova edizione della ben nota opera dovuta al valoroso funzionario gr.uff. Fano, opera di grande utilità pratica, riveduta e completata in base alle disposizioni legislative, regolamentare e ministeriale emanate dal 1921 al 1924.

La *Raccolta* è corredata dei testi delle leggi e dei decreti per la parte concernente la Tariffa; riporta tutti i paragrafi della Tariffa stessa con l'importo dei singoli diritti quali risultano dalle nuove disposizioni, ed ha un *indice alfabetico-analitico* che richiama oltre gli atti previsti dalla Tariffa, anche tutti gli atti speciali contemplati nella *Raccolta*, così che, consultando tale indice, si rilevano, per qualsiasi atto, il paragrafo da applicare e le eventuali disposizioni stabilite al riguardo. Un *indice generale sintetico* chiude, infine, il volume, il quale risponde pienamente allo scopo che il suo compilatore si è proposto, e cioè di facilitare e rendere uniforme l'applicazione della Tariffa consolare.

